

# STATUTO UNIVERSITA' AGRARIA "UMBERTO I" DI SERMONETA (LT)



• *Approvato dal Consiglio con deliberazione n. 13 del. 27/08/2021*



## **INDICE**

### **CAPO I° PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Denominazione e natura giuridica**
- Art. 2 - Sede dell'Ente**
- Art. 3 - Stemma dell'Ente**
- Art. 4 - Patrimonio dell'Ente**
- Art. 5 - Attività e finalità dell'Ente**
- Art. 6 - Utenti**
- Art. 7 - Lista degli utenti**
- Art. 8 - Iscrizione degli utenti**
- Art. 9 – Perdita della qualifica di utente**
- Art. 10 - La cancellazione dall'elenco degli utenti**
- Art. 11 - Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori.**

### **CAPO II° ORGANI SOCIALI**

- Art. 12 - Organi dell'Ente**
- Art. 13 - Assemblea degli utenti**
- Art. 14 - Compiti dell'Assemblea**
- Art. 15 - Elezioni**
- Art. 16 - Il Consiglio di Gestione: Nomina e Poteri**
- Art. 17 - Consiglio di Gestione: Funzioni**
- Art. 18 - Decadenza dal Consiglio di Gestione**



**Art. 19 - Il Presidente dell'Ente**

**Art. 20 - Cessazione dalla carica di Presidente**

**Art. 21 - Deliberazioni e Luogo delle riunioni del Consiglio di Gestione.**

CAPO III°

NORME DI AUTOCONTROLLO

**Art. 22 – Organo di revisione nomina**

**Art. 23 – Organo di revisione funzioni**

**Art. 24 - Direttore amministrativo dell'Ente**

**Art. 25 - Compiti del Direttore amministrativo dell'Ente.**

CAPO IV°

CONTABILITA', BILANCIO E STRUTTURA FINANZIARIA

**Art. 26 - Bilanci e contabilità**

**Art. 27 - Contratti**

**Art. 28 - Condizioni particolari.**

CAPO V°

GESTIONE DEL TERRITORIO

**Art. 29 - Alienazione e Mutamenti di destinazione**

**Art. 30 - Affrancazione a titolo oneroso e Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati.**

CAPO VI°

FORME SPECIFICHE DI PUBBLICITA'

**Art. 31 - Pubblicità patrimoniali e gestionali.**

CAPO VII°

NORME TRANSITORIE

**Art. 32 - Norme transitorie.**



## **STATUTO TIPO REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI**

### **CAPO I° PRINCIPI FONDAMENTALI**

#### **Art. 1 - Denominazione e natura giuridica**

1. L'Università Agraria "Umberto I" di Sermoneta rappresenta gli utenti nel Comune di Sermoneta in materia di esercizio dei diritti collettivi di uso civico sui terreni di proprietà pubblica e privata, nel rispetto della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R. D. 26 febbraio 1928, n. 332.
2. L'Università Agraria "Umberto I" di Sermoneta costituita a norma della L. 4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Sermoneta a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo dell'Università Agraria "Umberto I" di Sermoneta in seguito denominato anche (Ente).
3. L'Ente ha autonomia statutaria e regolamentare, ha personalità giuridica di diritto privato, ha potestà di autonormazione ai sensi dell' art.1, legge 168/2017 art.1 c.1 lettere "a" e "b".

#### **Art. 2 - Sede dell'Ente**

L'Università Agraria "Umberto I" di Sermoneta ha sede legale in Sermoneta (LT) in P.zza S. Lorezo al n. 4, nell'immobile di sua proprietà

#### **Art. 3 - Stemma dell'Ente**

L'Università Agraria "Umberto I" ha un proprio stemma rappresentato da "scudo a quadri contrapposti, dell'uno e dell'altro, colorati d'azzurro e di giallo con bordatura in legno sul cui in cuore è posta un'aquila di colore naturale, cimata da una corona color oro con punte merlate . L'insieme è racchiuso da un ramo di quercia, che simboleggia la forza e la dignità del popolo italiano, e da uno di ulivo, che rappresenta la volontà di pace della nazione. Sovrapposta alla parte bassa dei rami, nel punto in cui si incrociano è inserita foggia con bordi dorati a sfondo bianco con su scritto in colore nero Università



## Agraria "Umberto I"

### **Art. 4 - Patrimonio dell'Ente**

- 1) Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università Agraria si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della legge 16/06/1927 n. 1766 e del R.D. 26/02/1928 n. 332.
1. Il patrimonio dell'Ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti all'Ente per effetto delle leggi 24/06/1888 n.5489 e 04/08/1894 n. 397 nonché da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno all'Ente a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia nonché in forza di sentenze, contratti, lasciti, ecc.
2. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
3. Le proprietà fondiarie e gli immobili urbani e rustici accatastati alla Comunità di Sermoneta ed iscritti nei registri dell'Ente, sono inusucapibili e inalienabili.

### **Art. 5 - Attività e finalità dell'Ente**

La U.A. di Sermoneta amministra a fine socio economico produttivo e nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità degli abitanti di Sermoneta a norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla l. 168 /2017 e recepite nel presente statuto.



Nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'Ente assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle Leggi Statali e regionali, nonché dal presente Statuto, agisce in collaborazione con il Comune di Sermoneta e Comuni limitrofi e con ogni altra istituzione e associazione pubblica o privata.

Nel godimento collettivo dei beni, gli utenti hanno titolo di preferenza rispetto agli altri aspiranti, a parità di condizioni.

Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo sono stabilite da apposito regolamento.

#### **Art. 6 – Utenti**

Sono utenti dell'Università Agraria "Umberto I" di Sermoneta tutti i cittadini italiani maggiorenni residenti nel Comune di Sermoneta da almeno 15 (quindici) anni, purché iscritti nella lista elettorale dell'Ente. La domanda di iscrizione ad utente può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno all'indirizzo dell'Ente. Il Consiglio Universitario, nel mese di febbraio di ogni anno, esaminerà le domande presentate dai singoli richiedenti e deciderà sull'ammissione delle stesse, ovvero sul loro respingimento.

In caso di respingimento delle domande, verrà data comunicazione agli interessati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Avverso tale decisione potrà essere presentato nei termini previsti dalla vigente normativa.

#### **Art. 7 - Lista degli utenti**

1. La lista degli utenti deve indicare:

- Cognome e nome
- Indirizzo
- Numero Utente
- Sesso



2. La lista degli utenti deve essere custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Ente e resa visibile agli utenti che ne facciano richiesta .
3. Il Consiglio di Amministrazione cura l'aggiornamento annuale da effettuarsi nei termini di cui all'art. 6 sulla base delle richieste di iscrizioni e/o cancellazione presentate.
4. In caso di elezioni è valida ai fini del diritto al voto la revisione aggiornata ed approvata sei mesi prima della data fissata per le elezioni di rinnovo delle cariche amministrative.

### **Art. 8 - Iscrizione degli utenti**

In qualunque periodo dell'anno possono presentare domanda per essere iscritti nella lista degli utenti della U.A. i residenti maggiorenni di cui all'art. 6.

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori di Sermoneta giudicati colpevoli di indebito maneggio di danaro dell'Ente con sentenza di 1° grado.

### **Art. 9 – Perdita della qualifica di utente**

La qualifica di Utente si perde:

- a) Per mancato rispetto dello statuto.
- b) Per morosità o debito verso l'ente da almeno due anni.
- c) Per comportamenti e/o iniziative gravi che dileggino l'ente e/o i suoi amministratori.
- d) Per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.
- e) Per la perdita della qualifica di intestatario scheda e/o per trasferimento della residenza dal Comune di Sermoneta o per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 6.

### **Art. 10 - La cancellazione dall'elenco degli utenti**

La cancellazione dalla lista degli utenti potrà avvenire in qualsiasi periodo dell'anno con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo accertamento da parte del Consiglio dei motivi che hanno dato luogo al procedimento di cancellazione. L'interessato dovrà essere informato dell'inizio del procedimento di cancellazione con contestazione dei motivi della stessa. Contro la decisione C.d.A. l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica della deliberazione stessa, a norma dell'art. 24 C.C.



## **Art. 11 - Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori**

Non possono essere eletti amministratori dell'ente e se eletti decadono :

- a) Il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente.
- b) Il Sindaco, gli amministratori, i dirigenti e i funzionari del Comune di ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello ove si trovano i beni dell'ente.
- c) Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari della Regione Lazio.
- d) Gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di Latina.
- e) I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale.
- f) Il Comandante della Stazione dei carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, ovvero in quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale.
- g) I ministri di culto.
- h) I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente.
- i) I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'ente.
- j) Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Latina.
- k) Il Segretario del Comune in cui ha sede istituzionale l'ente. Tale funzionario è incompatibile anche con l'incarico di Direttore amministrativo dell'Ente.
- l) il Presidente e gli scrutatori componenti del seggio elettorale.

## **CAPO II° ORGANI SOCIALI**

### **ART. 12 - Organi dell'Ente**

**Gli organi dell'Ente sono:**



- 1) l'Assemblea degli utenti con diritto al voto.
- 2) il Consiglio di Amministrazione o di Gestione.
- 3) il Presidente.
- 4) L'Organo di revisione.

### **Art. 13 - Assemblea degli utenti**

1. L'Assemblea degli Utenti è composta da tutti gli iscritti nell'elenco degli utenti approvato con l'ultimo aggiornamento.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. L'assemblea può essere convocata se ne fanno richiesta almeno 1/10 degli Utenti con diritto di voto.
4. L'Avviso di convocazione dell'Assemblea con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali del Comune di Sermoneta e mediante pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente.
5. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli Utenti con diritto di voto.
6. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.
7. Terminata la votazione il Presidente ne proclama l'esito. Di ciascuna adunanza sarà esteso verbale dal Direttore Amministrativo e in sua assenza o impedimento da un Utente o dal Presidente. Il verbale, letto ed approvato dall'Assemblea, sarà firmato dal Presidente e dal Vicepresidente.

### **Art. 14 - Compiti dell'Assemblea**

- 1- E' dotata di capacità di autonormazione, ai sensi dell'art. 1 c.1 lettera "b" della L.168/2017.
- 2- Esercita le competenze attribuite all'ente dall'art. 3, c.1 lettera "b" punti 1, 2, 3 e 4 della L.97/1994 , nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
- 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3, c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- 4- Convalida l'elezione del Consiglio di Amministrazione



- 5- Approva lo Statuto e le sue modifiche.
- 7- Approva i regolamenti.
- 8- Approva il bilancio, nonché il conto consuntivo. In caso di urgenza le variazioni al bilancio di previsione possono essere approvate dal Consiglio di Gestione che deve darne comunicazione alla prima seduta dell'Assemblea.
- 9- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927 e sulle alienazioni del patrimonio di cui all'art.39 del R.D. n.332/1928 .

## **Art. 15 – Elezioni**

1. L'Assemblea degli Utenti è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con apposito avviso pubblico per fissare la data delle elezioni entro i sessanta giorni successivi e per nominare i componenti del seggio elettorale proposti dal Consiglio di Gestione. Alla chiusura del seggio seguirà lo scrutinio per la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il Seggio è composto da un Presidente, un Segretario e due scrutatori secondo il seguente criterio:

Il Presidente del Seggio scelto dal Consiglio tra i Presidenti di seggio iscritti nell'apposito albo comunale che ne facciano richiesta, in assenza di questi tra gli utenti che abbiano svolto tale compito in passato e che ne facciano richiesta, in assenza di questi tra gli utenti che abbiano svolto in passato compiti di segretario di seggio e che ne facciano richiesta, in assenza di questi tra gli utenti dell'Università Agraria Umberto 1. La richiesta deve essere fatta entro 15 giorni successivi la pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni.

Il Segretario e gli scrutatori sono scelti dal Consiglio tra gli utenti dell'Università Agraria Umberto I che ne facciano richiesta. La richiesta deve essere fatta entro 15 giorni successivi la pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni.

Ai componenti del seggio, per tutta la tornata elettorale, compete un compenso da erogarsi a titolo di rimborso spese, ai sensi del D.P.R del 10 marzo 1997, della L. n. 117 del 4 aprile 1985, della L. n. 70 del 13 marzo 1980, come di seguito riportato:

Presidente: € 120

Segretario e scrutatori: € 104

2. Dal giorno successivo la pubblicazione del manifesto di indizione delle elezioni e fino al trentesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione, gli utenti interessati potranno presentare istanza di candidatura presso gli uffici Universitari mediante apposita modulistica fornita dagli stessi iscritti nella lista degli Utenti a condizione che che siano iscritti da oltre 2 anni antecedenti la data delle Elezione. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si fa esplicito rinvio all'art. 11 del presente statuto.



Gli uffici universitari procedono al controllo della esatta compilazione della modulistica presentata e in caso di non conformità, rigetta in via provvisoria la domanda dandone pronta comunicazione.

Gli interessati potranno integrare le istanze entro e non oltre 24 ore dalla notifica. In difetto il rigetto sarà considerato definitivo. Gli uffici provvederanno alla messa a disposizione presso gli uffici, della lista degli Utenti candidati ammessi nel termine di 15 giorni antecedenti l'elezione.

3. L'Assemblea degli utenti vota con sistema di voto proporzionale a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti candidati.

4. Il voto degli utenti potrà essere espresso su una scheda appositamente predisposta dal Consiglio di Gestione, sulla quale potrà essere riportato, il nome e cognome di un solo candidato.

5. Hanno diritto di Voto tutti gli Utenti iscritti da almeno un anno (365 giorni) dalla data delle Elezione. Si fa richiamo espresso all'art. 7 comma quattro del presente statuto

6. I primi sette utenti (compreso il Presidente) che avranno riportato il maggior numero di voti, risulteranno eletti.

7. A parità di voti viene eletto il candidato con residenza nel Comune di Sermoneta da maggior tempo.

8. Il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Gestione per ratificare la sua elezione a Presidente.

### **Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione (Gestione) : Nomina e Poteri**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea degli utenti con sistema di voto proporzionale a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti.

2. Il Consiglio di Amministrazione, detto anche "Consiglio di Gestione", è composto da n. 7 consiglieri (compreso il Presidente) eletti dall'Assemblea, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta Gestione dell'Ente, del patrimonio e dei diritti dell'Ente, a norma del presente Statuto e dei Regolamenti di Gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dall'Università Agraria di Sermoneta.

3. I Consiglieri entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti da parte del Presidente del seggio elettorale.



4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio secondo i modi e le forme stabiliti dalle leggi.
5. Possono svolgere incarichi su dirette attribuzioni del Presidente in materie che rivestano particolare rilevanza sull'attività dell'Ente.
6. Conferiscono al Presidente, con motivata deliberazione, le funzioni di Direttore Amministrativo dell'Ente
7. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Università Agraria tutte le notizie e le informazioni necessarie.
8. In caso di convocazione delle elezioni il Consiglio resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.
9. Almeno novanta giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Consiglio di Amministrazione stabilisce la data in cui sarà convocata l'Assemblea degli Utenti per indire le nuove elezioni da fissare entro i sessanta giorni successivi. Il Consiglio di Amministrazione per gravi e comprovati motivi e sotto la diretta responsabilità dei consiglieri, può stabilire deroghe al presente comma.



## **Art. 17 - Consiglio di Amministrazione (Gestione): Funzioni**

### **1. Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti necessari per:**

- a) La redazione ed approvazione dei programmi annuali di Gestione, per l'attuazione degli stessi e per l'esecuzione di tutte le opere ed infrastrutture necessarie al mantenimento e potenziamento del territorio comunitario, relativi servizi ed attività degli utenti.
- b) La redazione, approvazione della pianta organica del personale e lo stato giuridico.
- c) Provvede alla Gestione, all'approvazione del piano di coltivazione e conservazione del patrimonio agro-silvo-pastorale in forma diretta o a mezzo concessione agli utenti che possono esercitarla in forma individuale od associativa.
- d) Stabilisce i criteri per la costituzione di forme associative degli utenti, relativi compiti ed attività di partecipazione per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture e servizi.
- e) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e ne cura l'approvazione da parte dell'Assemblea.
- f) Approva le variazioni di bilancio in caso di urgenza e ne da comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.
- g) Delibera la decadenza del Consigliere a norma dell'art. 18 lett.b).
- h) Nomina il Direttore amministrativo dell'Ente.
- i) Nomina il Tecnico dell'Ente.
- j) Nomina il Perito Demaniale dell'Ente.
- k) Nomina L'organo di Revisione.
- l) Nomina i componenti del Seggio elettorale ai sensi dell'art. 15
- m) Convoca l'Assemblea degli utenti.
- n) Delibera sull'accensione di prestiti, e su tutte le questioni che riguardano la Gestione e l'amministrazione ordinaria dell'Ente.
- o) Delibera sulle affrancazioni, legittimazioni e liquidazioni degli usi cvici e dei Canoni enfiteutici.
- p) Delibera sul rientro in possesso dei terreni oggetto di rinuncia da parte degli utenti.
- q) Delibera sulle richieste finalizzate ad accorpamenti di terreni fra Utenti, o fra Utenti ed Ente, mediante scambio fra gli stessi, per favorirne il migliore sviluppo e più comoda gestione aziendale. Analogo scambio potrà avvenire anche fra coniugi, fra genitori e figli, tra fratelli/sorelle, tra figli di fratelli/sorelle, anche se non utenti.



r) La carica di Consigliere non dà diritto ad alcuna indennità o gettone

### **Art. 18 - Decadenza dal Consiglio di Gestione**

1) Il Consigliere o Amministratore decade:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti e delle incompatibilità contemplati dal presente Statuto.

b) per il mancato intervento a tre sedute consecutive del Consiglio Universitario senza giustificato motivo.

c) La decadenza dei singoli Consiglieri è pronunciata dal Consiglio di Gestione e può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di qualsiasi utente per motivi di incompatibilità e/o di ineleggibilità.

d) Il consiglio di Gestione provvede alla surrogazione dei consiglieri medesimi come previsto nel successivo comma.

2. In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli Utenti che, secondo il risultato delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Se non vi sono più Utenti da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio di Gestione, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

### **Art. 19 - Il Presidente dell'Ente**

1. Il Presidente dell'Ente viene eletto dal Consiglio di Gestione entro 10 giorni dall'avvenuta elezione del nuovo Consiglio e sarà eletto alla carica di Presidente dell'Ente:

a) il Consigliere che, alle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di voti individuali.

b) In caso di indisponibilità del Consigliere di cui alla lettera a) di ricoprire tale carica, il Consiglio di Gestione eleggerà alla carica di Presidente il Consigliere che, secondo il risultato delle elezioni, segue immediatamente il precedente.

2. Il Presidente eletto dal Consiglio di Gestione sceglie fra i Consiglieri eletti una persona con funzioni di Vice Presidente, al quale non compete alcuna indennità o gettone per la carica ricoperta, il quale lo sostituisce nei seguenti casi.

a) In caso di assenza, o impedimento;

b) In caso di morte, decadenza o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono



svolte dal Vice Presidente che, entro 20 giorni dall'evento, deve convocare il Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente come da comma 1.

c) In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni, il Consiglio viene autoconvocato con la richiesta di almeno due consiglieri.

d) Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il Consiglio è sciolto.

3. Il Presidente rappresenta l'Ente nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni dei domini collettivi, con le organizzazioni portanti interessi diffusi, presiede il Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e alla corretta esecuzione degli atti.

4. Sta in giudizio a difesa degli interessi dell'Ente e della comunità degli utenti nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi in cui l'Ente sia attore o convenuto.

5. Propone al Consiglio di gestione la nomina del Direttore amministrativo e può essere esso stesso nominato a ricoprire tale incarico con deliberazione motivata dal Consiglio di Amministrazione.

6. Al Presidente compete un'indennità di funzione mensile pari all'indennità di base di un Sindaco di un comune tra 1001 e 3000 abitanti.

#### **Art. 20 - Cessazione dalla carica di Presidente**

1. Il Presidente cessa dalla carica per:

a) Dimissioni volontarie.

b) Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di gestione.

c) Per la perdita della qualifica di utente.

d) Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal precedente art. 10.

#### **Art. 21 - Deliberazioni e Luogo delle riunioni del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 4 consiglieri di amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

2. La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante, pubblico avviso affisso all'albo pretorio dell'Ente, può essere eseguita anche mediante mezzi elettronici e telematici quali, sms, email, o strumenti similari.



Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta dal Presidente, con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

4. Il Consiglio di Gestione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente in caso di assenza o impedimento nel seguente ordine:

- dal Vicepresidente, ove nominato,
- in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega.

7. Alle adunanze consiliari partecipa il Direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

8. Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento.

9. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente eseguibili.

10. Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, ogni deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione verrà pubblicata sull'albo pretorio dell'ente.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio di Gestione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

12. Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio (Art. 23 C.C.) nei termini previsti dal Codice Civile.

CAPO III°



## NORME DI AUTOCONTROLLO

### **Art. 22 – Organo di Revisione Contabile nomina**

Tale Organo è nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Presidente ed è composto da un unico componente iscritto all'albo dei Revisori Contabili

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile ma non è revocabile, salvo per inadempienza ed, in particolare, per la mancata presentazione della relazione al bilancio preventivo e/o al rendiconto.

### **Art. 23 – Organo di Revisione Contabile funzioni**

Il revisore collabora con Consiglio di Gestione nella sua funzione di indirizzo e controllo della gestione.

A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea degli utenti, se richiesto.

Ha altresì accesso agli atti e documenti dell'ente.

Esprime i pareri sulle variazioni del bilancio approvate dal C.d.A. da sottoporre all'Assemblea degli Utenti per la ratifica.

Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione.

Detta relazione contiene anche rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo quanto previsto dall'art. 1710 C.C., riferendo immediatamente al Consiglio di Amministrazione in caso di eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.

Al revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

### **Art. 24 - Direttore amministrativo dell'Ente**

Le funzioni di Direttore amministrativo dell'ente possono essere svolte:

- a) da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo



di studio di laurea in materie giuridiche o contabili.



- b) da dipendente pubblico di almeno Cat. D con comprovata esperienza amministrativo-contabile;
- c) da chi abbia svolto le funzioni di Segretario o Presidente di una Università agraria o A-SBUC per almeno 10 anni.
- d) dal Presidente, con deliberazione motivata dal C.d.A. in completa gratuità

2. Il Direttore amministrativo dell'Ente è nominato con deliberazione del Consiglio di Gestione su proposta del Presidente e resta in carica per la durata del Consiglio di Gestione e può essere rinominato.

### **Art. 25 - Compiti del Direttore amministrativo dell'Ente:**

1. Interpreta ed esegue le decisioni del Consiglio di Gestione e dell'Assemblea, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio di Gestione.

2. Ha la responsabilità di coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell'Ente per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali.

3. Ha la responsabilità gestionale e di conduzione dell'Ente e cura i rapporti con gli enti.

4. Redige ed aggiorna annualmente dei beni dell'Ente e lo allega alle scritture di Bilancio.

5. Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici.

6. Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la Gestione sociale, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Gestione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.

7. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione redigendone i relativi verbali, provvede all'istruttoria e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Gestione, in accordo con il Presidente e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere.

8. Formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti non di sua esclusiva competenza.

9. Dirige il personale dell'Ente secondo l'intesa con il Presidente.



10. Cura gli adempimenti contabili, fiscali, e previdenziali dell'Ente e sottoscrive le relative dichiarazioni e/o denunce.
11. Provvede alla Gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Gestione.
12. Presiede le Commissioni di Gara e di Concorso.
13. Predispone gli atti di Convocazione dell'Assemblea degli utenti ed adempie a tutte le incombenze che si renderanno necessarie quando ne ricorrano le condizioni.
14. Redige gli esercizi contabili, preventivi e consuntivi.

#### CAPO IV°

#### CONTABILITA', BILANCIO E STRUTTURA FINANZIARIA

#### **Art. 26 - Bilanci e contabilità**

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi l'Università Agraria "Umberto I" ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. L'Ente ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi di equità
3. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio.
5. Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) e il bilancio di previsione deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. I pagamenti per conto dell'ente debbono essere effettuati previa Deliberazione del Consiglio di Gestione. I titoli di pagamento dovranno riportare la firma congiunta del Presidente, o chi ne fa le veci e se nominato del Direttore amministrativo dell'ente.
7. Le spese per utenze (acqua, luce gas, ecc,) sono liquidate direttamente con titolo (ordine) di pagamento emesso dal Presidente con le modalità di cui al precedente comma 6. Parimenti sono liquidati direttamente dal presidente l'indennità di carica e le retribuzioni al personale, purchè autorizzate precedentemente dal



Consiglio di amministrazione o previste dal presente Statuto.

8. E' abrogato il servizio di Tesoreria dal momento che l'Ente può gestire la contabilità in forma diretta mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una azienda privata.

#### **Art. 27 - Contratti**

1. I contratti relativi alle locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti d'opere devono essere posti in essere con le forme stabilite dalla normativa vigente.
2. Nel rispetto della normativa vigente è ammesso il ricorso alla trattativa privata:
  - a) quando non siano pervenute manifestazioni di interesse;
  - b) quando si tratti di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto.
3. quando si devono prendere in affitto locali destinati a servizio dell'Università Agraria:
4. quando ricorrano altre speciali o eccezionali circostanze.

#### **Art. 28 - Condizioni particolari**

1. Per l'affidamento di:
  - a) taglio dei boschi per uso civico;
  - b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture agricolo - zootecniche;
  - c) lavori di semina, trebbiatura, sfalcio, trasformazione e trasporto di prodotti agricoli;
  - d) vendita di bestiame;

L'Università Agraria può procedere a trattativa privata, o diretta se inferiore ai 40.000,00 euro, con cooperative formate da cittadini utenti e non, conimprenditori o con altri soggetti economici di fiducia ponendo a base d'asta il prezzo risultante da:

- e) computo metrico estimativo redatto dall'ufficio dell'Ente o da professionista all'uopo incaricato;
  - f) valore medio di mercato.
2. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta.



## CAPO

## V°

## GESTIONE DEL TERRITORIO

**ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE ALL'ART. 3 COMMA**

In carenza della normativa regionale, non avendo la Regione Lazio provveduto ad esercitare le competenze legislative indicate dall'art. 3, comma 7 ° della legge 20 novembre 2017, n. 168 sui domini collettivi nel termine perentorio annuale fissato dallo stesso articolo, l'Ente, forte del diritto di autonormazione di cui all'art.1 comma 1 lett. b) della stessa legge 168 del 2017, è tenuto a svolgere le stesse funzioni ed a provvedere ai relativi adempimenti con atti propri .

**Art. 29 - Alienazione e Mutamenti di destinazione**

1. L'Università Agraria di Sermoneta, nel rispetto della legge nazionale e regionale, previa deliberazione dell'Assemblea degli Utenti, delibera in ordine all'alienazione dei beni collettivi o al mutamento di destinazione.

2. Possono costituire oggetto di alienazione i terreni che non si prestino a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge, rientranti nei casi previsti dall'art. 12 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 così individuati: terreni residuali, stradali, di frazionamenti, pertinenze di strade e fabbricati all'interno di agglomerati urbani, terreni prospicienti nuclei urbani.

3. Il prezzo di alienazione verrà determinato, sulla base del suo valore reale, mediante apposita perizia redatta dal perito demaniale incaricato dall'Ente.

4. I proventi derivanti dalle vendite sono destinati all'esclusivo incremento e miglioramento del patrimonio dell'Ente.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in ossequio al principio di autonormazione, come riportato nel precedente art. 1 del presente Statuto, l'Ente svolge le funzioni di cui all'art. 3 comma 7 della stessa legge n. 168 del 2017, non avendo la Regione Lazio esercitato le competenze legislative ad essa attribuite dall'art. 3 comma 1 lettera b), numero 1), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in ordine al mutamento di destinazione d'uso.

6. Quando, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre collettive o di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la loro conformazione fisica originaria, e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, L'Assemblea degli Utenti delibera sulle condizioni per poter



autorizzare una destinazione, caso per caso, dei beni comuni ad attività diversa da quella agro-silvo-pastorale, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione, a condizione che la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli utenti o qualora vi sia una reale ricaduta economica e sociale a beneficio della collettività rappresentata.

7. Costituisce motivo di accesso al provvedimento di mutamento di destinazione d'uso anche la necessità di realizzare opere pubbliche di interesse per la generalità degli utenti, quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, le opere infrastrutturali, le reti di distribuzione, gli impianti pubblici, nonché l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili e strutture di servizio per le attività della collettività titolare.

8. Il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso deve contenere la clausola di ritorno delle terre, in quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata rilasciata.

9. Il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso definitivo o con la clausola del ritorno delle terre all'antica destinazione viene inviato alla Giunta regionale, perché sia reso esecutivo mediante propria deliberazione, ed al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio), perché sia rilasciato il nulla osta di competenza.

10. i terreni per i quali sia stato autorizzato il mutamento di destinazione d'uso possono essere oggetto di concessione in uso trentennale del diritto di superficie, a seguito di asta pubblica con base d'asta risultante dal valore reale del canone annuo, con revisione decennale come previsto per i canoni di cui alla legge 1° luglio 1952 n. 701, stabilito da perizia redatta dal perito demaniale incaricato dall'Ente.

11. La concessione in uso trentennale è rinnovabile per ugual periodo di durata, previa nuova asta pubblica, ove permangano le condizioni che hanno determinato il provvedimento di mutamento di destinazione d'uso.

12. Nel caso di ritorno delle terre all'Ente per l'antica destinazione il concessionario deve rimuovere tutte le eventuali opere eseguite sui terreni oggetto del mutamento di destinazione d'uso, per restituirlo nella esatta situazione originaria.

### **Art. 30 - Affrancazione a titolo oneroso e Reintegra di beni abusivamente detenuti o occupati**

1. L'Università Agraria di Sermoneta può, previa deliberazione del C.d.A., consentire la liquidazione dei diritti della popolazione gravanti sui terreni di proprietà privata



secondo le disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, secondo le modalità e gli oneri stabiliti con perizia redatta dal perito demaniale incaricato dall'Ente, con spese a carico del proprietario dei terreni oggetto del progetto di liquidazione.

2. I terreni oggetto della liquidazione rimarranno interamente soggetti al vincolo paesistico come disposto dall'art. 3 comma 6 della legge 20 novembre 2017, n. 168.

3. L'Ente, previa deliberazione del C.d.A, dispone la reintegra al demanio collettivo civico dei beni abusivamente detenuti e occupati, nonché la restituzione alla collettività titolare, dei frutti da questa non percepiti nel periodo dell'occupazione determinati con perizia redatta dal perito demaniale incaricato dall'Ente, con spese a carico dell'occupante.

## CAPO VI°

### FORME SPECIFICHE DI PUBBLICITA'

#### **Art. 31 - Pubblicità patrimoniali e gestionali**

Il Dominio Collettivo dell'Università Agraria di Sermoneta, Ente gestore del patrimonio collettivo della comunità degli utenti, provvede a rendere pubblici, mediante deposito cartaceo nella sede dell'Ente di gestione, nonché mediante sistema informatico, gli elaborati grafici del proprio territorio, gli elenchi delle deliberazioni, ferme restando le forme di controllo e di garanzia interne alla comunità degli utenti.



## **CAPO VII°**

### **NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 32 - Norme transitorie**

1. IL Presente Statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente.
2. Tutte le disposizioni statutarie in questa prima fase di applicazione del presente statuto restano nella competenza dell'attuale Consiglio Universitario o della Deputazione Agraria.
3. Tutte le disposizioni statutarie riguardanti la composizione, le competenze degli Organi dell'Ente entreranno in vigore alla data di nomina dei nuovi organi statutari.